

ALDO A. MOLA

Declino e crollo della monarchia in Italia

I Savoia dall'unità al referendum del 2 giugno 1946

II edizione

© 2006-2008 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, Mondadori.

EPILOGO

Pagg. 319–323

Il 14 giugno 1946 Umberto II raggiunse la famiglia a Cintra, una trentina di chilometri a nordovest di Lisbona. Era una sistemazione provvisoria: Quinta (o Villa) di Boa Vista, messa a disposizione dalla duchessa di Cavadal, attigua a quella della nuora, marchesa Olga. Due giorni dopo il sovrano ricevette in visita il presidente della repubblica Antonio Oscar de Frangoso Carmona e il primo ministro Antonio de Oliveira Salazar. All'inizio del 1947 la famiglia si trasferì a Montreal e poi in una residenza più confortevole, a Cascais, che venne denominata «villa Italia». Fu la prima con quel nome: la seconda, sobria ma spaziosa, a pochi metri dalla precedente, gli venne donata dai monarchici italiani. Umberto II l'abitò dal 1960 al 1982, quando, colpito da mieloma plurimo, la lasciò per cure senza ritorno.

Il 1947 fu per Umberto un altro *annus horribilis*. Dal giugno 1946 i sovrani instaurarono eccellenti relazioni con altri principi che vivevano fra Cascais e Coimbra: il conte di Barcellona, Juan di Borbone, pretendente al trono di Spagna, con la consorte, Maria Francesca, sorella del conte di Parigi, Enrico di Borbone, che vi risiedeva con la moglie Isabella, dom Duarte di Braganza bene accetto alla repubblica di Portogallo benché fosse erede della corona, ed esponenti di illustri casate (Asburgo, Carol di Romania...), inclusa Giovanna di Savoia, vedova dello zar dei bulgari, che si stabilì a Estoril.

Nel marzo 1947 la regina Maria José subì un'appendicectomia durante la quale venne eseguita una trasfusione di sangue che causò un'emorragia alla retina. Rischiò la vita. A fine agosto si trasferì in Svizzera. Per un anno dimorò all'Hotel du Golf, a Crans Montana, poi acquistò lo Château di Merlinge, non lontano da Ginevra: vi raccolse opere d'arte, cimeli e una ricca biblioteca. Vi compose opere di storia apprezzate da Benedetto Croce, che ne scrisse la prefazione.

La regina condusse con sé il figlio, Vittorio Emanuele.

Il re aveva pensato di affidarne la formazione a un «governatore», secondo la secolare tradizione della Casa: studi rigorosi, disciplina militare, viaggi d'istruzione, avviamento alle relazioni internazionali, educazione alla penetrazione psicologica, come si conviene a un futuro capo di Stato, cui si chiedono regalità nella vita quotidiana e attitudine a decidere nelle ore supreme. A Cascais non mancavano persone qualificate: per esempio i generali Carlo Graziani, Giuliano Cassiani Ingone e il capitano Mario Castellani... La regina lo affidò dapprima all'istitutrice Francesca Paolini (Ina). Dal 1951 Vittorio Emanuele frequentò il liceo Rosey. Docenti a parte, se ne presero cura l'oceanografo Jacques Piccard e Renato Cordero di Montezemolo, un cui fratello, Giuseppe, era stato capo del Fronte clandestino militare a Roma, arrestato e assassinato alle Fosse Ardeatine, e un nipote, Andrea ecclesiastico, ascese ad abate di San Paolo fuori le mura, a Roma, e fu creato cardinale. Dopo il liceo Vittorio Emanuele intraprese studi di economia.

Le figlie rimasero a Cintra con il padre, che curò la loro formazione culturale e di quando in quando le portò in viaggio con sé. Poi, a una a una, spiccarono il volo: Maria Pia nel 1955, Maria Gabriella due anni dopo, infine Maria Beatrice.



La fine del 1947 risultò funesta. A inizio dicembre la Costituente approvò le disposizioni transitorie e finali che decretavano l'esilio per Casa Savoia. Se anche non se lo fosse proposto, da quel momento Umberto fu costretto a rimanere re. Anche più di quando era principe ereditario, luogotenente e nel mese di regno, ogni suo atto, anche il più personale e privato, fu pubblico. Ogni suo gesto era e doveva essere modello. Perciò, pur nella sobrietà dettata dalle circostanze materiali, rimase in vigore il protocollo della Casa, come accadeva nella dimora di suo padre, villa Yela, ad Alessandria d'Egitto. Come per nemesi storica, il passaggio dalla monarchia alla repubblica fu segnato dalla morte. Il 27 dicembre, di rientro dalla pesca, il settantottenne Vittorio Emanuele III avvertì brividi. Si mise a letto. Morì il 28. Avvertito alle 14.30 per telegramma dell'improvvisa malattia del padre, poco dopo Umberto seppe dalla radio del suo repentino decesso. Poiché il governo italiano gli vietò di sorvolare l'Italia per raggiungere l'Egitto, solo l'indomani il re trovò posto su un aereo che fece scalo a Lisbona nella rotta dagli Usa a Madrid, ma finì ad Algeri per il maltempo. Da Algeri tornò a Madrid. Giunse al Cairo alle 2.30 del 31 dicembre. Arrivò ad Alessandria alle 8.30. I funerali ebbero luogo alle 18. Re Faruk d'Egitto fece celebrare solenni esequie «di Stato». Le spoglie di chi aveva regnato 46 anni vennero tumulate dietro l'altare della chiesa di Santa Caterina e vi rimangono.

Poche ore dopo entrò in vigore la Costituzione repubblicana che, fra l'altro, avocò allo Stato i beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi.

Quel passato non passava. Umberto doveva tenere viva la monarchia italiana. Lo doveva al padre, agli antenati, alla storia degli italiani, fatta anche di caduti, mutilati, militari (e non solo) chiusi in campi di prigionia per anni, morti di stenti con l'occhio alle fotografie dei famigliari, sempre più stinte, e un brandello del tricolore nazionale nascosto chissà dove.

Mentre il padre riordinava carte e teneva desta la fiammella della Tradizione, Assalonne saltò il fosso. Il 15 dicembre 1969 Vittorio Emanuele «IV» [firmò un decreto](#) in cui sentenziò che l'«amatissimo e mitissimo» padre aveva violato lo Statuto controfirmando i Dll 25 giugno 1944 n. 151 e 16 marzo 1946, n. 48 (*sic*), che affidarono e regolamentarono la scelta della forma dello Stato da parte dei cittadini. Non solo: a sua detta, quando sciolse dal giuramento di fedeltà al re tutti coloro che l'avevano prestato e lasciò il Quirinale, di fatto Umberto II abdicò. L'originale del decreto fu depositato in plico chiuso presso un notaio di Ginevra, lo attestarono il commercialista Aldo A. Giacci, sedicente referente di un movimento monarchico naufragato prima di decollare (come ricorda Licio Gelli), e Giordano Gamberini, da quasi nove anni gran maestro del Grande Oriente d'Italia: nei suoi piani l'affiliazione di Vittorio Emanuele avrebbe accelerato il riconoscimento della massoneria italiana, da parte di quella inglese. L'indomani «Vittorio Emanuele IV» [conferì](#) a Marina Ricolfi Doria il titolo di duchessa di Sant'Anna di Valdieri. Era fatta. Il matrimonio non sarebbe più stato fra «dispari».

Come egli stesso narra in *Lampi di vita*, Vittorio Emanuele e Marina si sposarono con rito civile dinnanzi a un giudice di pace a Las Vegas l'11 gennaio 1970. Il padre? Le regie patenti? La Casa? Anticaglie. «Non informai nessuno, neanche i miei genitori» ha scritto Vittorio Emanuele. Il 7 ottobre 1971 seguì il matrimonio religioso nella cappella dell'Istituto salesiano a Teheran. Umberto II non seppe nulla prima: non ebbe quindi alcunché né da approvare né da disconoscere. Era tutto scritto nelle leggi della Casa. [Lo aveva ripetutamente ricordato al figlio](#). Non serviva ribadire. Del resto, da tempo aveva preso le misure: come si legge in *Lampi di vita* «un bel giorno l'appannaggio [di duemila franchi svizzeri al mese] gli fu tolto all'improvviso».

Contratte le nozze a quel modo, di sua scelta Vittorio Emanuele «uscì dalla Casa». *Ipsa iure*, principe ereditario divenne Amedeo d'Aosta.



Il re si raccolse sempre più in se stesso: letture, meditazioni, appelli agli italiani alla concordia e all'unità.

Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1978 avvenne l'«incidente» dell'isola di Cavallo, in Corsica. A Vittorio Emanuele fu imputata la morte di un giovane spentosi mesi dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco.

Umberto II tacque. Che cosa mai poteva dire? Gli divenne sempre più difficile contenere in un solo animo l'affetto di padre e il senso del dovere verso la Casa e la storia.

Il processo venne celebrato dal 13 al 18 novembre 1991. Vittorio Emanuele fu assolto dall'imputazione principale, ma condannato per detenzione abusiva di arma da fuoco.

Altro intanto era avvenuto. Il 18 marzo 1983 Umberto II morì, dopo lungo calvario. Volle essere chiuso in un avello nell'abbazia di Hautecombe, in Savoia, la terra degli antenati: l'ultimo dei Savoia-Carignano volle riposare di fronte a Carlo Felice, estremo discendente diretto di Carlo III il Buono (1486-1553) e di Beatrice di Portogallo. Testimonianze concordi affermano che Umberto II fece chiudere nel proprio feretro il regio sigillo.

Non indicò in modo esplicito il successore. Ve n'era bisogno? Le norme parlavano da sole. Non doveva certo chiedere che fossero avallate dalla repubblica, da lui mai riconosciuta, o da altre famiglie regnanti. Ciascuna ha le regole proprie. Le applica e, al più, ne dà conto se e quando lo ritenga necessario. D'altronde non vi erano precedenti, non era mai accaduto, non era mai stato necessario. Il re non amava gesti superflui. Non sono regali. Carlo Alberto abdicò a favore del figlio: passaggio chiarissimo. Vittorio Emanuele II morì fra le braccia di Umberto I, che il 29 luglio 1900 venne assassinato. Vittorio Emanuele III abdicò su carta da bollo a favore di Umberto II, che dal canto suo ricordò le leggi e lasciò fare alle leggi.

Casa Savoia non usò incoronazioni, fasti, feste. Stile sobrio, concreto. Così fece Umberto II.

Il 7 luglio 2006 Amedeo di Savoia, V duca d'Aosta, di concerto con la Consulta dei senatori del Regno [ricordò il proprio rango di capo della Casa di Savoia](#). Affidò a figlio Aimone, duca delle Puglie, il compito di fare chiarezza negli ordini dinastici, e alla cugina, Maria Gabriella, di restituire smalto alla riscoperta culturale della monarchia.

L'intricata vicenda del referendum istituzionale, dei contrasti fra componenti della Casa, del ruolo dei Savoia nella storia d'Italia e d'Europa tornò al centro dell'attenzione, oltre la semplice curiosità, talora troppo incline ad aspetti secondari.

Dall'abbazia di Hautecombe parve giungere l'eco del grido antico: «Il re è morto, viva il re...».

LA SUCCESSIONE IN CASA SAVOIA

Pagg. 402-405

Ogni Casa Reale regola la successione con norme proprie sovrane. Per esempio talune prevedono la successione esclusivamente di maschio in maschio («legge salica»), altre no. La Casa di Gran Bretagna interdice matrimoni con cattolici ai propri membri aspiranti al trono. Questo non significa che componenti della Casa di Windsor non possano sposare persone di altra confessione, in specie cattoliche: però quanti lo facciano escono dalla linea di successione e ogni loro pretesa dinastica decade.

Come in tutte le Case Reali anche in quella di Savoia la successione segue [regole fissate](#) nel tempo: esse vennero ribadite dalla regie patenti di Vittorio Amedeo III (13 settembre 1780 e 17 lu-



glio 1782, Appendice, p. 355). Lo Statuto del regno di Sardegna, promulgato da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848, ribadì la successione al trono secondo la legge salica.

A differenza delle Case tuttora effettivamente regnanti, neppure il capo della Casa di Savoia, chiunque egli sia o fosse, potrebbe modificarle, non solo per i vincoli con le leggi della propria e delle altre Case Reali ma anche in assenza degli organi costituzionali previsti dallo Statuto quali referenti della volontà regia: il Senato del Regno d'Italia, di nomina regia e vitalizio, e la Camera dei deputati, elettiva. Carlo Alberto di Sardegna legò la sovranità «per grazia di Dio» a quella della nazione con lo Statuto, «legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia» e precisò che il re non è superiore alle leggi.

Ne era consapevole Umberto II, ultimo re d'Italia, quando ammonì il figlio, Vittorio Emanuele, principe di Napoli, a non violare la legge che egli stesso non intendeva e non aveva diritto di mutare (lettere da Cascais, [25 gennaio 1960](#) e [18 luglio 1963](#), qui in Appendice, pp. 406-410), perché – egli riconobbe –, se anche avesse mancato al proprio dovere di rispettare leggi vigenti da 29 generazioni e seguite da 43 capi della Casa, nessuno avrebbe potuto riconoscere validità al suo operato. Per essere certo che il figlio conoscesse senza margini di dubbio la propria volontà, il 24 gennaio 1960, da Nizza, Umberto II scrisse alla regina [una missiva sinora inedita](#): «C.(cara) J.(osè), Vigliano e Prunas portano a Vittorio la mia lettera di cui ti unisco copia, come d'intesa. Sono sicuro che vorrai far notare a Vittorio l'importanza di questa lettera. Ti abbraccio Tuo U.(mberto)».

Con il matrimonio, contratto in voluto contrasto con le regie patenti come egli stesso narra in *Lampi di vita* (Rizzoli, 2002), Vittorio Emanuele «uscì dalla Casa»: rimase, ovviamente, «discendente» del sovrano e dei suoi predecessori, ma perse il rango di principe ereditario, come precisato dal padre nella citata [lettera del 25 gennaio](#), nella quale il sovrano avvisò il figlio che tutti i diritti dinastici sarebbero immediatamente passati al nipote, Amedeo di Savoia, duca d'Aosta.

Il re non ne fu mai informato: è però [documentato](#) che Vittorio Emanuele cercò di «sanare» il *vulnus* che stava per compiere e di cui era dunque consapevole: decretò la deposizione del padre e il conferimento di un titolo nobiliare a Marina Doria Ricolfi, poi sua sposa, con scrittura privata controfirmata da testimoni privi di ruolo istituzionale, depositata presso studio notarile. Un atto di gravissima fellonia ma irrilevante sia all'interno della Casa sia per lo Stato.

Come già ricordato ed attestato da Gian Nicola Amoretti, Marco Grandi e, *de relato*, da Antonio Cocco, alla morte il re volle che il sigillo fosse chiuso nella bara e si fece deporre dirimpetto alla tomba di Carlo Felice, re di Sardegna (1821-1831), ultimo sovrano discendente dal ramo di Casa Savoia regnante prima dei Carignano.

Che cosa accadde dalla morte di Umberto II?

Il [5 dicembre 1983](#), in deroga alle disposizioni testamentarie del sovrano defunto, la regina e le figlie in veste di «eredi» riconobbero che il principe Vittorio Emanuele, in quanto capo della Casa di Savoia, era Gran Maestro del Santissimo Ordine dell'Annunziata e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e che era il depositario dei Grandi Collari dell'Ordine. Gli esecutori testamentari controfirmarono. [Simeone di Bulgaria](#) e [Maurizio d'Assia](#) in lettere del 9 e del 22 maggio 2007 hanno però precisato che la dichiarazione del 5 dicembre 1983 «serviva soltanto per consentire a Vittorio Emanuele di custodire temporaneamente i Grandi Collari della Santissima Annunziata in vista della destinazione definitiva e non intendeva fare alcun riconoscimento dinastico, tanto più che non si ricollegava in alcun modo al testamento del re ma solo a esigenze di carattere contingente e transitorio, come Vittorio Emanuele, che si era impegnato in tal senso, ben sapeva. Del resto è ben evidente che nessuno dei firmatari aveva il potere di conferire ruoli e cariche di Casa Savoia o di cambiare la volontà del re» (Maurizio d'Assia).



Per altro, Vittorio Emanuele di Savoia non si limitò a far da depositario dei Collari: a differenza di quanto disposto da Umberto II, non li consegnò allo Stato affinché venissero collocati all'Altare della Patria e li conferì a diverse personalità, inclusi i cardinali Agostino Casaroli e Angelo Sodano. Del pari continuò a conferire onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ne fu destinataria anche la principessa Silvia di Savoia, duchessa d'Aosta.

Condannato all'esilio dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, Vittorio Emanuele figurò quale termine di riferimento dei monarchici, in specie dei componenti della Consulta dei senatori del regno, tra i cui membri erano anche i principi Amedeo, V duca d'Aosta, e suo figlio Aimone, duca delle Puglie: senza che questo comportasse disconoscimento della volontà di Umberto II, all'epoca non ancora nota nella sua chiarezza.

Al di là di posizioni propugnate da singoli, sino al primo voto del Parlamento repubblicano per abolire gli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria e finale, né l'UMI né la Consulta posero pubblicamente in discussione la successione, sia per l'iniquità dell'esilio che aveva colpito Umberto II, sia per evitare ritorsioni su altri componenti della Famiglia. Dal canto suo la Repubblica ebbe buon gioco a identificare discendente con principe ereditario, alla luce delle traversie occorse a Vittorio Emanuele di Savoia. In tal modo indusse, se non costrinse, monarchici e osservatori indipendenti a non affrontare il tema e a lasciarsi identificare con una figura in difficoltà oggettiva e non accreditata. La questione s'impose definitivamente quando Vittorio Emanuele si affrettò a cancellare qualsiasi riferimento della sua persona con organi della monarchia (quali la Consulta dei senatori del regno) e movimenti politici (quali l'UMI). Tale percorso venne suggellato con le intese su contropartite e modalità dell'ingresso (impropriamente detto «rientro») di Vittorio Emanuele e di suo figlio Emanuele Filiberto (Ginevra, 18 novembre 2002).

Nell'estate del 2001, in vista della decisione del governo e del Parlamento di sospendere gli effetti dei primi due commi della citata XIII disposizione transitoria e finale, Vittorio Emanuele affidò a Gianni di Giovanni, duca di Santa Severina, il ruolo di commissario della Consulta «con i più ampi poteri compreso quello di cooptare nuovi Consultori» e, subito dopo, di «sciogliere» e «liquidare» la Consulta stessa, benché essa fosse e sia continuatrice del Senato del Regno d'Italia, per esplicita volontà di Umberto II: organo dello Stato, quindi, indipendente e sovrano, come da Statuto. Risultò evidente l'esaurimento di ogni nesso formale e sostanziale tra Vittorio Emanuele di Savoia e la Consulta, che continuò la propria vita comprendendo i principi Amedeo e Aimone di Savoia, e più tardi la principessa Maria Gabriella di Savoia e la duchessa Silvia di Savoia duchessa d'Aosta.

In una conversazione con Fabio Terriero, pubblicata in *Proposta per l'Italia* (Roma, il Minotauro, settembre 2002), Amedeo di Savoia disse che il cugino e suo figlio «sono capi della Casa e saranno loro a decidere il loro futuro» (p. 40): affermazione da confrontare con le sue solenni assunzioni di responsabilità in coerenza con le regie patenti che, escluso Vittorio Emanuele da principe ereditario, gli trasferirono rango e diritti.

Amedeo avrebbe potuto o potrebbe rinunciarvi per sé ma non per il figlio Aimone, duca delle Puglie, che è dal 7 luglio 2006 autorizzato dal padre a titolarsi duca d'Aosta.

È stato e viene osservato che Umberto II conferì al nipote, Emanuele Filiberto, il titolo di principe di Venezia, istituito da Napoleone I ed estraneo alla Casa regnante che alternò quelli di Piemonte (Umberto I ed Umberto II) e di Napoli (Vittorio Emanuele III e suo nipote, Vittorio Emanuele), e che non riconobbe mai valore dinastico al matrimonio del figlio (al quale, del resto non invitato, non presenziò). L'affetto di padre gli fece racchiudere nel silenzio quanto previsto dalle regie patenti. Con l'ultimo atto pubblico mandò tuttavia un segnale esplicito e trasparente: ai funerali della principessa Grace di Monaco si fece rappresentare dal nipote Amedeo, anziché dal figlio.



In conclusione, i principi di Savoia, duchi di Savoia e d'Aosta, e la Consulta dei senatori del Regno d'Italia non possono modificare le regie patenti né mutare la volontà di Umberto II né alcuna norma dello Statuto: tutti atti recepiti dai codici vigenti in Italia sino a quando essa fu retta a monarchia (e anche dopo). S'intende che quelle leggi, a cominciare dalla salica, possono essere negate e rifiutate: se però ci si pone in un ordine estraneo alla tradizione e alle norme di Casa Savoia, cioè con un «gesto rivoluzionario» come e più di quello consumato dal governo il 13 giugno 1946, quando conferì al presidente del consiglio le funzioni di capo dello Stato, alle quali Umberto II non rinunciò in alcun momento della vita, né in patria né in esilio.

LAVORI IN CORSO E NUOVI DOCUMENTI

Pagg. 417–420

La prima edizione dell'opera suscitò rilievi solo di sedicenti monarchici su due tra i suoi molti temi: la cosiddetta «grande frode» e la successione al trono in Casa Savoia.

Sul primo argomento qui propongo ulteriori documenti, sinora trascurati dagli studi: i Modelli S 6 compilati dai comuni, a firma dei sindacati e dei segretari comunali, non dei presidenti di seggio. Essi costituiscono la «prova regina» che la «grande frode» è un mito inconsistente sotto il profilo storiografico, sterile sul piano politico. Due settimane prima delle votazioni, quando nessuno era sicuro del loro esito, fu Giuseppe Romita a raccomandare ai comuni di trasmettere all'Ufficio elettorale del ministero dell'Interno i Modelli S 6, completi di tutti i dati. Va escluso che i sindaci e i segretari comunali d'Italia (ve n'erano anche di monarchici dichiarati e di indifferenti) abbiano manipolato le cifre a favore della repubblica (con quale regìa occulta se ancora fra il 12 e il 13 giugno 1946 il governo era dubbioso sull'esito finale?). All'opposto, è certo che quei modelli furono utilizzati per statistiche elettorali. Non sappiamo dove né sino a quando siano stati conservati. Le voci sullo stato di abbandono e degrado delle carte del referendum inducono semmai a domandarsi dove, come e per quanto tempo furono e vengono custoditi i milioni e milioni di fogli (verbali, registri, schede, ecc.) delle decine di votazioni politiche, amministrative, referendarie susseguitesesi dal 1946 a oggi. Furono e vengono macerati. Senza rimpianti perché la politica esige azione più che verifiche di verbali e schede. Romita del resto sapeva bene che esistevano copie dei Modelli S 6 negli archivi dei comuni, debitamente protocollate in partenza. Qui e là ancora sono consultabili. Il governo fondò la sua azione («colpo di Stato», «gesto rivoluzionario») sulla certezza di due milioni di voti validi a vantaggio della repubblica: un margine incolmabile, al di là di ogni disputa di allora e di poi sulla validità del referendum (a mio avviso fu nullo, ma la repubblica dura da sessantadue anni).

Alla precedente edizione, comprendente [le lettere di Umberto II al figlio](#), dopo un timido e vano tentativo di negarne l'autenticità, si obiettò che il re non aveva alcun potere di fare decadere Vittorio Emanuele dai titoli e dal rango di principe ereditario. È vero. Infatti la sua decadenza ebbe luogo non per iniziativa del padre bensì per [effetto delle leggi](#), che sono superiori al re. Calcato in capo il berretto frigio, alcuni sedicenti monarchici hanno altresì obiettato che dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana lo Statuto cessò i suoi effetti e che pertanto il principe di Napoli era libero di condursi come meglio credesse. Affermarono inoltre che lo Statuto non accenna alle regie patenti di Vittorio Amedeo III e che pertanto già dal 4 marzo 1848 esse non furono più in vigore. La verità è del tutto diversa. Anzitutto, come esaurientemente illustrato da costituzionalisti quali Salvatore Bordonali e [Franco Edoardo Adami](#), lo [Statuto albertino](#) (4 marzo 1848) non abrogò affatto le leggi vigenti nel regno di Sardegna, così come la Costituzione della repubblica non cancellò quelle esistenti il 1° gennaio 1948. Dopo lo Statuto le regie patenti sulla successione in Casa Savoia rimasero in vigore, così come accade altrove per le norme che regolano le Case Reali a prescindere dalle



Costituzioni e dai loro mutamenti, salvo specifiche prammatiche sanzioni (concernenti, per esempio, la legge salica, cioè la successione esclusivamente di maschio in maschio).

Dopo lo Statuto e la proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) la dottrina non si occupò del «caso» clamorosamente posto da Vittorio Emanuele di Savoia tra il 1960 e il 1971, prima col progetto di unirsi a Dominique Claudel poi sposando Marina Ricolfi Doria, in aperta e intenzionale violazione delle norme della Casa. Regnando Vittorio Emanuele II, le nozze del futuro Umberto I vennero decise di comune intento tra il re e il governo; altrettanto accadde in seguito per quelle di Vittorio Emanuele III e di Umberto II. I giureconsulti, e non solo essi, avrebbero trovato di pessimo gusto occuparsi in astratto (o «in dottrina») della studiata ribellione di un principe ereditario nei confronti del sovrano, spinta sino a determinare la propria decadenza dal rango, dal titolo e dai diritti connessi, per sé e i discendenti. Tra il 1861 e il 1946 giureconsulti e storici dettero per scontato che i principi di Savoia fossero ligi alle leggi della Casa, sia per le sorti proprie sia per l'Italia, che servirono in armi, a prezzo di ferite e anche della vita.

La dottrina si concentrò invece sull'enunciato dell'art. 2 dello Statuto («Il trono è ereditario secondo la legge salica»). Essa fu concorde nell'asserire che «perciò il re non può mutare né per atto tra vivi, né per disposizione di ultima volontà l'ordine legale di successione al trono, quale fu istituito dallo Statuto. Se il re volesse introdurre qualche alterazione nell'ordine “o nel modo di succedere” tale alterazione sarebbe nulla. Solamente la legge può modificarlo. Così avviene che il trono non rimane mai vacante. Alla morte del re regnante gli succede immediatamente, *jure proprio e ope legis*, il principe ereditario designato dallo Statuto» (Augusto Chialvo, *Vittorio Emanuele III o il passaggio della Corona e le prerogative regie*, «Rivista politica e letteraria», Roma, 1900, pp. 5-6).

Il codice civile del Regno d'Italia nel 1865 recepì le Regie Patenti del 1780-1782, affermando: «Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re» (art. 69), senza alcuna distinzione a priori tra principe ereditario e altri principi perché solo la legittimità all'atto della successione fa di un principe del sangue il principe ereditario. Nel 1942 il nuovo codice civile ribadì: «Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore» (art. 92).

Quando vietarono agli «ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi» l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i costituenti non entrarono nel merito delle norme regolanti la successione. La Costituzione non parla infatti di «principi ereditari», ma di «discendenti maschi»: termine, quest'ultimo, valido per gli effetti civili, irrilevante per quelli dinastici, fondati non sulle leggi riconosciute dalla repubblica ma sulle norme della Casa, oltre che sullo Statuto. È il caso della «legge salica», che a taluno può parere relitto del passato remoto, ma nessuno la potrà mutare, in assenza dei due rami del Parlamento previsti dallo Statuto (la Consulta dei senatori del regno continua sul piano politico e morale il Senato, ma non ne ha affatto i poteri; quanto alla successione ha certo facoltà di esprimere «voti» ma infine prende atto degli effetti delle norme).

Le monarchie non sono le uniche Istituzioni a regolarsi secondo norme proprie e sovrane che a taluno possono parere superate o in contrasto con i tempi. È il caso della Chiesa cattolica apostolica romana. Orbene, ciascuno è libero di non essere cattolico, ma se vuole esserlo non può pretendere di modificarla a piacer proprio. Sorprende che a negare la coerenza delle monarchie siano anche taluni che se ne proclamano assertori. Dovrebbero spiegare a quale titolo Umberto II, se non in forza dei poteri che gli venivano dalla storia (ovvero dalle norme della Casa), anche in esilio continuò a conferire collari della SS. Annunziata, titoli araldici e onorificenze dinastiche: tutti atti non riconosciuti dalla repubblica, come enuncia la XIV disposizione transitoria finale (persino con valore retroattivo: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome...»).



Dopo la prima edizione del presente volume, ora riveduto e ampliato con documenti inediti, il conte Giovanni Volpi, con gesto benemerito per gli studi, ha reso pubblici nel sito www.realcasadisavoia.it alcuni inediti meritevoli di attenzione.

Spicca, tra altri, una [lettera](#) inviata dalla principessa Maria Gabriella di Savoia l'8 marzo 2005. Vi si legge: «Per quanto riguarda l'ultimo testamento di mio Padre, ti posso confermare che noi sorelle abbiamo fatto una dichiarazione di favore per Vittorio sugli ordini dinastici, per non farlo sentire estromesso da tutto il patrimonio morale della nostra Casa, così come risultava dalle disposizioni del Re – dichiarazione da noi firmata il 5 dicembre 1983 che, ripensandoci, né noi né nostra madre né gli esecutori testamentari avevano il potere di fare».

Volpi ha poi infranto un altro tabù. A fine marzo del 2008 [ha divulgato](#) quanto scritto a Gian Nicola Amoretti e a Sergio Boschiero (presidente e segretario nazionale dell'Unione monarchica italiana) da due loro fiduciari, Claudio Angeli e Simone Ortolani, sull'incontro avuto il 25 marzo 2002 con l'ex gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Giordano Gamberini, per accertare l'autenticità dei «decreti» con i quali il 15 e 16 dicembre 1969 Vittorio Emanuele di Savoia [asserì](#) che suo padre aveva inequivocabilmente abdicato il 13 giugno 1946, che *ipso jure* gli era succeduto «nella condizione di Sovrano virtuale del Regno d'Italia e di unico legittimo pretendente al Trono» (all'epoca aveva nove anni), e [creò](#) Marina Doria Ricolfi duchessa di Sant'Anna di Valdieri: fuochi fatui. Gamberini – come si sapeva da anni e confermai altrove sulla base di dichiarazioni al riguardo rese da Licio Gelli, creato conte da Umberto II nel 1980 – dichiarò che Vittorio Emanuele «era preoccupato dell'eventualità che il padre lo destituisse». Questi fatti erano noti; se ne vociferava. E però bene che i documenti siano stati resi di pubblico dominio: essi sono autentici e veridici.

Qualsiasi carica ricopra, qualunque ruolo svolga, ora nessuno può più dire: «Non sapevo». In un paese nel quale le opinioni prevalgono sui ragionamenti (*tot capita, tot sententiae*) e i pregiudizi hanno la meglio sull'accertamento dei fatti ripetiamo: niente documenti niente storia; più documenti più verità.

Playa de los Muertos, 24 agosto 2008

